



COLLEGIO NAZIONALE
DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE DA PARTE DEI COLLEGI TERRITO- RIALI AI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI.

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale Verbale n° 003 del 25.02.2020

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE DA PARTE DEI COLLEGI TERRITORIALI AI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI.

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale Verbale n° 003 del 25.02.2020

Sommario

.....	0
- ART. 1 - DEFINIZIONI.....	2
- ART. 2 - TIMBRO	3
- ART. 3 - CONSEGNA DEL TIMBRO PROFESSIONALE	3
- ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO TIMBRI.	4
- ART. 5 - RICEZIONE DEL TIMBRO PROFESSIONALE.....	4
- ART. 5 - RESTITUZIONE DEL TIMBRO PROFESSIONALE	4
- ART. 6 - MANCATA CONSEGNA - RESTITUZIONE DEL TIMBRO	4
- ART. 7 - EVENIENZE.....	5
- ART. 8 - ACCERTAMENTI	5
- ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE	5

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LAUREATI**

- Visto** il decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;
- Vista** la Legge 28 marzo 1968, n. 434 - Ordinamento della professione di perito agrario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968, n. 101;
- Vista** la legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge 21 febbraio 1991, n. 54 “Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l’ordinamento della professione di perito agrario”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49.
- Visto** L’art. 19 del D.P.R. 16 maggio 1972 n. 731 “regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968 n. 434, relativo all’ordinamento della professione di perito agrario”
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 - Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001;
- Visto** il D.l.gs 30 giugno 2003, n.196, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Ritenuto

Opportuno disporre delle Linee Guida per il rilascio e l'uso del timbro professionale da parte dei Collegi territoriali dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Adotta

Quanto di seguito si riporta.

- Art. 1 - Definizioni

Ogni elaborato, parere, relazione tecnico scientifica, pratica professionale redatte dal Perito Agrario e Perito Agrario Laureato per conto di clienti privati o pubblici dovrà essere autenticato con l’apposizione del timbro professionale, ad inchiostro indelebile, posto in maniera chiara e leggibile, ed attestante l'iscrizione del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nell'Albo del Collegio territoriale di appartenenza.

La firma apposta sul timbro attesta che il firmatario dell'elaborato, parere, relazione tecnico scientifica, pratica professionale possieda il requisito prescritto dalla Legge della iscrizione all'Albo professionale, art. 4 comma 1° della Legge 434 del 28.03.1968.

- Art. 2 – Timbro

Il timbro analogico, in gomma o di tipo autoinchiostante, recherà il nome e cognome del professionista ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo territoriale ed avrà le caratteristiche ed il formato del modello riprodotto in calce al presente regolamento.

- Art. 3 - Consegna del Timbro professionale

Il timbro sarà fornito unicamente dal Collegio territoriale di appartenenza previo pagamento del costo di produzione da parte dell'iscritto ed eventuali diritti di segreteria da stabilirsi con atto deliberativo del Collegio territoriale.

È fatto divieto, pertanto di provvedersi direttamente del timbro e/o di usare timbri che abbiano caratteristiche diverse, anche se simili, a quelle indicate al precedente art.2.

Sarà considerata infrazione grave perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dalla Normativa vigente.

Il Collegio consegnerà in dotazione i timbri ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati che abbiano i requisiti per l'esercizio della Libera Professione.

Gli aventi diritto all'uso del timbro hanno l'obbligo di farne richiesta scritta al Collegio territoriale, corredata di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - l'avvenuta iscrizione di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate e contenente l'indicazione del numero di partita IVA attribuito;
 - l'avvenuta iscrizione alla Fondazione Enpaia Gestione Separata dei Periti Agrari indicandone, inoltre, il numero di matricola.
- versamento anticipato del prezzo del timbro pari al costo sostenuto dal Collegio territoriale. All'atto del ritiro del timbro l'iscritto dovrà apporre la firma nell'apposito registro.
- Versamento di eventuali diritti di segreteria come e se stabiliti con atto deliberativo del Collegio territoriale.

- Art. 4 - Istituzione del Registro Timbri.

Presso ogni Collegio territoriale è istituito il registro timbri ove, in ordine cronologico sarà iscritto il Timbro rilasciato all'iscritto secondo il seguente schema:

N° cronologico Registro Timbri e data consegna	Cognome	Nome	Codice Fiscale e Partita IVA	n. Matricola Enpaia GSPA	Data ritiro

- Art. 5 - Ricezione del Timbro professionale

Il professionista, al ricevimento in consegna del timbro, sottoscriverà copia del presente regolamento che avrà validità di dichiarazione ai fini di:

- Attestare l'avvenuta consegna del timbro professionale da parte del Collegio territoriale;
- impegno solenne da parte del professionista a custodire gelosamente il timbro;
- impegno da parte del professionista a restituirlo allorché venga a verificarsi uno dei seguenti casi:
 - sospensione dell'attività;
 - cancellazione dall'Albo;
 - trasferimento.

- Art. 6 - Restituzione del Timbro Professionale

Il professionista che venga sospeso, ovvero che cessi di essere iscritto ad un Albo, qualunque sia il motivo della cancellazione, o si trasferisse in quello di altro Territorio, dovrà restituire il timbro e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Dell'avvenuta restituzione verrà rilasciata ricevuta all'interessato e fatta annotazione nel registro.

In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà fare denuncia al Collegio territoriale di appartenenza, il quale rilascerà dietro pagamento, un altro esemplare previa annotazione sull'apposito registro.

- Art. 7 - Mancata consegna - restituzione del Timbro

Qualora il professionista cessasse di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Collegio territoriale o Ordine professionale, o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, a semplice richiesta del Consiglio territoriale ed entro il termine prefissato, restituire il timbro senza pretendere il rimborso dello stesso. L'avvenuta restituzione verrà registrata tramite apposizione della dicitura "restituzione timbro avvenuta in data

00/00/0000” con apposizione del timbro del Collegio territoriale e firma del personale addetto o del Segretario del Collegio territoriale sulla copia della richiesta di restituzione conservata agli atti dell’Ufficio di Segreteria e sull’originale eventualmente presentato dall’interessato all’atto della consegna.

Il timbro riconsegnato verrà distrutto a cura e spese del Collegio territoriale onde evitare la possibile utilizzazione fraudolenta.

Qualora il professionista cancellato dall’Albo o sospeso anche temporaneamente dall’attività professionale, faccia uso del timbro e/o non lo restituisca sarà perseguibile a norma di legge e si procederà all’invio di dovuta segnalazione alla Procura della Repubblica.

- Art. 8 – Evenienze

Nel caso in cui il timbro, si sia deteriorato o comunque si sia reso inservibile, il professionista è obbligato a riconsegnarlo al Collegio territoriale, il quale a richiesta scritta, e dietro pagamento del costo di produzione e di eventuali diritti di segreteria di cui all’art .3, provvederà alla duplicazione. Nel caso in cui il timbro venisse smarrito, il Perito Agrario e il Perito Agrario Laureato dovrà farne denuncia scritta immediata al Collegio territoriale, accompagnata da richiesta scritta di produzione di duplicato i cui costi di produzione e di eventuali diritti di segreteria di cui all’art .3, provvederà alla duplicazione il Collegio a norma dell’art. 5.

- Art. 9 - Accertamenti

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione ed alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo ed a respingerli se non lo fossero e/o se fossero muniti di timbro irregolare.

Gli Enti saranno pure invitati a controllare il numero del timbro con quello apparente nell'Albo ed a segnalare le infrazioni al presente regolamento.

- Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 marzo 2020 e viene applicato ai timbri rilasciati ai nuovi iscritti, ovvero a coloro che ne facciano richiesta, ovvero a coloro ai quali viene rilasciato un nuovo timbro (modifica del numero di iscrizione per fusione Collegi, ovvero rilascio di nuovo timbro per smarrimento).

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del C.N.P.A.P.A.L.

